



Impresa sociale e start up innovative a vocazione sociale

di **PIER PAOLO PIRANI**

SOMMARIO: **1.** INTRODUZIONE AL TEMA. IL QUESITO: PUÒ UNA START UP A VOCAZIONE SOCIALE ASSUMERE ANCHE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE? **2.** IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. **3.** LE RAGIONI GIURIDICHE ALLA BASE DELLA DEDOTTA INCOMPATIBILITÀ TRA LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E SIAVS. **4.** IL COMMENTO. **5.** CONCLUSIONI.

1. Introduzione al tema. Il quesito: può una start up a vocazione sociale assumere anche la qualifica di impresa sociale? Grazie Presidente.

Per ragioni di tempo passo subito al tema del mio intervento: come detto, le imprese sociali e le start up innovative a vocazione sociale.

Più in particolare, mi vorrei soffermare sul rapporto tra quest'ultime e se sia ipotizzabile "l'acquisto" da parte di un soggetto giuridico di entrambe le qualifiche.

Il quesito origina da una richiesta di chiarimenti presentata a gennaio 2021 al Ministero dello Sviluppo Economico con la quale è stato chiesto un parere "circa la possibilità, per una start up innovativa a vocazione sociale, di ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali" e quindi di assumere la qualifica sia di SIAVS, sia di impresa sociale.

Valutata la novità e importanza della questione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del Terzo Settore.

A marzo 2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sancito "l'impossibilità per un soggetto giuridico, in base all'attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche".

In altri termini, l'eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

A seguito del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – condiviso dal Ministero dello Sviluppo Economico – molte Camere di

Commercio si sono mosse per comunicare a diverse realtà imprenditoriali “l'incompatibilità dell'iscrizione nella sezione speciale delle Start-up innovative con l'iscrizione nella sezione delle Imprese sociali”.

Si è dunque acceso un forte dibattito tra gli operatori del settore che ha spinto, tra l'altro, un gruppo di parlamentari a scrivere lo scorso maggio una lettera aperta al Ministro per chiedere “un suo interessamento e intervento diretto e tempestivo per evitare il paradosso che il MISE, invece di aiutare la nascita e sviluppo delle imprese, emani note che di fatto mettono a repentaglio l'attività di impresa e la sopravvivenza stessa di tante realtà imprenditoriali italiane”.

2. Il quadro normativo di riferimento. Ma cosa sono le IS e SIAVS?

Sempre per ragioni di tempo mi limito a ricordare che l'impresa sociale è una figura trans-tipica: una qualifica che possono assumere gli enti giuridici che intendano svolgere attività d'impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È una figura trans-tipica, perché la qualifica¹ comporta l'applicazione di una stessa disciplina normativa e può essere assunta, tra l'altro, da:

- associazioni
- fondazioni
- società (in origine) cooperative
- società (in origine) lucrative
- “forme” di consorzi e di reti
- enti religiosi civilmente riconosciuti

Quale che sia la “forma” utilizzata, lo scopo è sempre civico, solidaristico e di utilità sociale.

Le start up innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono state introdotte dal d.l. n. 179/2012 che, come noto, ha introdotto il più ampio *genus* delle start up innovative rispetto alle quali le SIAVS possono essere considerate una *species*.

¹ Assumendo la qualifica di IS, le imprese sono soggette a una serie di obblighi e beneficiano di agevolazioni, specie fiscali. Non possono acquisire la qualifica di IS le società unipersonali con socio unico persona fisica, le amministrazioni pubbliche e tutti gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, le erogazioni di beni e servizi in favore di soci o associati.

Ai sensi dell'art. 24, co. 4, d.l. n. 179/2012, per assumere la qualifica di SIAVS è necessario, da un lato, che l'ente sia in possesso dei requisiti propri della start up innovativa² e, dall'altro lato, che operi in via esclusiva nei settori di rilevanza sociale indicati originariamente dal d. lgs. n. 155/2006 e oggi richiamati dal d.lgs. n. 112/2017 in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del citato decreto.

3. Le ragioni giuridiche alla base della dedotta incompatibilità tra la qualifica di impresa sociale e SIAVS. Si è detto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che “i due istituti sono ben distinti e incompatibili” per diverse ragioni.

Anzi tutto, le SIAVS non sarebbero annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi e cioè che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività.

Per le SIAVS (ma più in generale, per le start up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell'ente. Esso è essenzialmente finalizzato a una rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non “dispersi” a vantaggio immediato e diretto dei soci.

Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 112/2017, con le limitate attenuazioni definite dalla stessa norma, è al contrario una condizione “permanente” che l'impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. Tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica – ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore – ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.

² Società di capitali non quotata, costituita da non più di 60 mesi e non da fusione o scissione societaria, residente in Italia, con determinati requisiti dimensionali, non distribuisce né ha distribuito utili, ha un oggetto sociale innovativo e possiede almeno un requisito tra spese di ricerca e sviluppo o personale qualificato o privativa industriale.

Oltre alla differente “ratio” dei due istituti, l'impossibilità per un'impresa di assumere contemporaneamente la qualifica di SIAVS e di impresa sociale deriverebbe anche dalla netta differenza tra le due discipline e l'assenza di un criterio gerarchico in base al quale ordinare le diverse fonti normative.

4. Il commento. L'interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico resa sulla base del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è condivisibile? Vi è una incompatibilità assoluta tra qualifica di impresa sociale e qualifica di SIAVS?

Forse, non del tutto.

Si è detto che la ragione giuridica principale adottata dal Ministero per giustificare l'incompatibilità tra SIAVS e impresa sociale è “di *ratio legis*”: ciò che distinguerebbe le qualifiche è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. In particolare:

- per le SIAVS, il divieto di distribuzione degli utili è un limite meramente temporaneo e non è una caratteristica permanente dell'ente;
- per l'impresa sociale, il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, con limitate attenuazioni, è una condizione “permanente”.

L'affermazione non mi pare del tutto convincente.

La possibilità di assumere la qualifica sia di SIAVS, sia di IS non mi sembra sia impedita dal d.l. n. 179/2012 e non mi sembra possa rappresentare un ostacolo l'origine lucrativa della SIAVS posto che proprio la disciplina delle imprese sociali consente ai modelli lucrativi di caratterizzarsi in senso non lucrativo.

Certo l'assunzione contemporanea delle due qualifiche richiede uno sforzo dell'autonomia statutaria volto al rispetto di entrambe le discipline normative, secondo un criterio che mi pare debba necessariamente essere quello del recepimento statutario della regola più rigorosa.

Così, per esempio, la SIAVS dovrà prevedere statutariamente il divieto assoluto di distribuzione di utili ai soci ex d.l. n. 179/2012 nei suoi primi 6 anni di “vita” e indicare se successivamente resterà precluso ogni

lucro soggettivo o troveranno applicazione le disposizioni più o meno rigide dettate dal d. lgs 112/2017.

L'assunzione della "doppia qualifica" comporta dunque l'intervento dell'autonomia privata per "plasmare" l'impresa societaria alle regole organizzative sia delle SIAVS, sia delle IS, salvaguardando il diritto di recesso se l'acquisto della qualifica di IS avvenga durante la vita societaria considerati i suoi riflessi sulla lucratività dell'ente.

In questo modo, l'introduzione di molte delle norme caratterizzanti l'IS, anche in tema di organo di controllo interno e di informazione contabile, dovrebbe far superare in via statutaria quel rischio d'incompatibilità tra le norme organizzative e di *governance* dettate per le SIAVS e le imprese sociali che è stato paventato dal Ministero.

5. Conclusioni. Secondo la relazione 2020 sullo stato di attuazione della *policy* a sostegno delle start up e pmi innovative presentata dal Ministro per lo Sviluppo Economico al Parlamento, le startup innovative a vocazione sociale sono in tutto 230 (36 in più rispetto all'anno precedente) e rappresentano poco più del 2% del totale delle start up iscritte presenti nel nostro ordinamento.

Il 73% delle startup innovative a vocazione sociale opera nel macro-settore dei servizi e le restanti imprese a vocazione sociale operano, per il 16,1%, nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria e il 10,9% è impegnato in attività di formazione ed istruzione.

Le startup innovative a vocazione sociale non sono ancora un fenomeno rilevante in termini numerici ma la maggior parte delle SIAVS operano in settori tradizionali del terzo settore: pertanto, "cavalcare" l'incompatibilità tra la qualifica di SIAVS e IS rischia di compromettere l'uso di questa forma d'innovazione sociale danneggiando, mi pare senza motivo, iniziative socialmente importanti.